



CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 3-21

OGGETTO: Concessione di derivazione idrica dalle sorgenti dell'Acqua Marcia - convenzioni tra Acea e i Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo - Approvazione

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi il 1° luglio 2021 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE con decreto di concessione n. 460 del 20/03/1990, è stata rilasciata all'A.C.E.A. per conto del Comune di Roma la concessione di derivazione ad uso potabile dalle Sorgenti dell'Acqua Marcia;

CHE il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;

CHE il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO 2 – Gruppo Acea S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;

CHE la Convenzione di Gestione riporta le Sorgenti dell'Acqua Marcia, alimentate dal Fiume Aniene, come una principale fonte di approvvigionamento idrico dell'ATO2;

CHE i territori dei Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo sono interessati dalle aree di salvaguardia a tutela delle Sorgenti dell'Acqua Marcia, come riportato nella nota trasmessa alla Regione Lazio da Acea ATO 2 con prot. n. 352/P del 9 agosto 2001, "Proposta di aree di salvaguardia delle sorgenti dell'Acqua Marcia – D.G.R. 5817 del 14/12/1999";

CHE, al fine di garantire nel tempo la costante qualità della risorsa idrica derivata, si impone l'adozione di apposite cautele, attività o comunque interventi finalizzati a mantenere e, ove possibile, migliorare e rendere più efficace la tutela della risorsa stessa;

CHE l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 prevede che il Gestore può stipulare convenzioni con Enti Locali finalizzati alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

CHE a norma dell'art. 8-bis della Convenzione di Gestione le interferenze interne all'ATO 2 riconducibili alla tipologia delle "aree di salvaguardia interne all'ATO" devono essere regolate da apposite convenzioni redatte dalle parti (Gestore e soggetto interessato) preventivamente approvate dalla Conferenza dei Sindaci;

CHE sempre ai sensi dell'art. 8 bis della Convenzione di Gestione i costi derivanti dalle interferenze interne all'ATO 2 si intendono ricompresi nel computo della tariffa del S.I.I. ai sensi della normativa

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

regolatoria vigente;

CHE, a motivo della specificità di tali attività, è opportuno che le stesse vengano svolte dalle strutture comunali destinate al presidio del territorio, come già in atto con i Comuni di Trevi nel Lazio, Filettino e Vallepietra per il gruppo di sorgenti Simbrivio-Pertuso;

CHE al riguardo i Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo hanno chiesto di poter stipulare una convenzione per le suddette finalità operative;

CHE ACEA ATO 2 S.p.A. ha trasmesso con nota prot. n. 0408312 del 21/05/2021 lo “schema di Convenzione finalizzata al controllo ed alla tutela delle aree di ricarica della Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia)” per ciascuno dei Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo (All. 1, 2 e 3);

CHE gli schemi di convenzione di cui al punto precedente prevedono il mero rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati da ciascun Comune per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle aree di ricarica delle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia), di rispettiva competenza;

CHE gli importi massimi rimborsabili ai Comuni in epigrafe sono stati definiti in analogia alle convenzioni già in essere per i Comuni di Trevi nel Lazio, Filettino e Vallepietra e sono di seguito riportati:

| Comune | Importo [€] |
|---------------|--------------------|
| Agosta | 55.271,57 |
| Arsoli | 123.633,78 |
| Marano Equo | 58.180,60 |

aggiornabili annualmente secondo il tasso di inflazione dell’anno precedente (Indice ISTAT FOI);

CHE è pertanto necessario procedere all’approvazione degli schemi di convenzione per i Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo allegati alla presente deliberazione (All. 1, 2 e 3) al fine di garantire le attività connesse alla tutela delle aree di salvaguardia delle sorgenti dell’Acqua Marcia

CHE inoltre il citato decreto n. 460 del 20/03/1990 subordina la concessione di derivazione idrica dalle sorgenti dell’Acqua Marcia all’osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare LL. PP. del 26/06/1989, Rep. 12233, che impone ad Acea la consegna di 6 lt/sec di acqua potabile al Comune di Agosta;

CHE le predette condizioni determinano una interferenza interna all’ATO2, da regolare ai sensi dell’art. 8-bis della Convenzione di Gestione;

CHE a seguito del passaggio ad Acea ATO2 del S.I.I. del Comune di Agosta, per cui sono in corso le relative procedure, per assicurare l’ottemperanza alle condizioni imposte dal Decreto di concessione n. 460 del 20/03/1990, si rende necessario procedere alla valorizzazione del beneficio rappresentato dalla fornitura di 6 lt/sec;

CHE per definire il valore da attribuire al predetto beneficio Acea ATO2 ha adottato, per analogia, la modalità utilizzata per i comuni dell'ATO3 Rieti, secondo quanto stabilito dall'Art.3 della Convenzione obbligatoria inter ambito approvata dalla Regione Lazio con DGR n.30 del 28/01/2018, prendendo a riferimento la tariffa applicata nell'ATO2 e ridotta del 50%;

CHE il gestore Acea ATO2 ha predisposto al riguardo uno schema di convenzione, condiviso con il Comune di Agosta e trasmesso con la citata nota prot. n. 0408312 del 21/05/2021, che avrà efficacia a decorrere dalla data di avvio della gestione del S.I.I. nel Comune di Agosta da parte di Acea ATO2 S.p.A.;

CHE l'importo relativo alla predetta convenzione con il Comune di Agosta è pari ad € 32.857,00 aggiornabile annualmente secondo il tasso di inflazione dell'anno precedente (Indice ISTAT FOI) e sarà compreso nel computo della tariffa del S.I.I. ai sensi dell'art. 8-bis della Convenzione di Gestione e della normativa regolatoria vigente;

CHE pertanto è necessario procedere all'approvazione dello schema di "Convenzione per regolare i rapporti tra Acea ATO2 S.p.A. ed il Comune di Agosta" allegato alla presente deliberazione (All. 4);

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare gli schemi di "Convenzione finalizzata al controllo ed alla tutela delle aree di ricarica della Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia)" per i Comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo allegati alla presente deliberazione (All. 1, 2 e 3);

DI approvare lo schema di "Convenzione per regolare i rapporti tra Acea ATO2 S.p.A. ed il Comune di Agosta" allegato alla presente deliberazione (All. 4).

o o

ALLEGATI:

- ⇒ schema di "Convenzione finalizzata al controllo ed alla tutela delle aree di ricarica della Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia)" per il Comune di Agosta (All. 1);
- ⇒ schema di "Convenzione finalizzata al controllo ed alla tutela delle aree di ricarica della Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia)" per il Comune di Arsoli (All. 2);
- ⇒ schema di "Convenzione finalizzata al controllo ed alla tutela delle aree di ricarica della Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia)" per il Comune di Marano Equo (All. 3);
- ⇒ schema di "Convenzione per regolare i rapporti tra Acea ATO2 S.p.A. ed il Comune di Agosta" (All. 4).

il verbalizzante
ing. Massimo Paternostro



Comune di Agosta



Acea ATO2 SpA

ALL.1

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
ACEA ATO2 S.p.A. ED IL COMUNE DI AGOSTA**

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Il **Comune di AGOSTA** nella persona del **Dott.** _____, in qualità di _____ del Comune, nato a _____ il _____ 19__, domiciliato per la carica presso il Comune di Agosta, Via San Martino 4, 00020 Agosta – RM - dotato dei necessari poteri di firma giusta Deliberazione di G.C. n. __ del _____ 2021 (**All.1**) con la quale è stata approvata la presente Convenzione;

E

- **Acea ATO2 S.p.A.** nella persona dell'**Ing. Giovanni Delli Quadri**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione della società;

Premesso

- che il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- che il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo Acea S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
- che nel territorio del Comune di Agosta insiste una parte delle Sorgenti dell'Acqua Marcia, alimentate dal Fiume Aniene, la cui derivazione rappresenta, a tutt'oggi, una importante fonte di approvvigionamento idrico del Lazio;
- che, con decreto interministeriale n. 460 del 20.03.1990, è stata rilasciata all'A.C.E.A. (Azienda Comunale Elettricità ed Acque) per conto del Comune di Roma, la concessione di derivazione ad uso potabile dalle Sorgenti dell'Acqua Marcia, presenti in parte anche nel Comune di Agosta, il cui prelievo avviene tramite impianti di captazione, gestiti da Acea ATO2 S.p.A., presenti nel territorio del Comune medesimo;
- che, al fine di poter garantire nel tempo la costante qualità della risorsa idrica derivata, si impone l'adozione di apposite cautele, attività o comunque interventi finalizzati a mantenere e, ove possibile, migliorare e rendere più efficace la tutela della risorsa stessa;
- che, a motivo della specificità di tali attività, è opportuno che le stesse vengano svolte dalle strutture comunali destinate al presidio del territorio;
- che conseguentemente, trattandosi di interferenza interna allo stesso ATO in tema di aree di salvaguardia, ai sensi di quanto previsto all'art.8 bis della Convenzione di Gestione, i rapporti tra Gestore e Comune, limitatamente alle attività riferite al controllo



Comune di Agosta

Acea ATO2 SpA

- e manutenzione delle aree su cui insistono le aree di salvaguardia, saranno regolati dalla presente convenzione;
- che l'art. 163 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 prevede la possibilità che il Gestore stipuli apposite convenzioni con gli Enti Locali finalizzate alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
 - che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, con Delibera ___ del __ . __ . 2021, ha approvato la bozza della presente Convenzione (**All. 2**);
 - che i costi, connessi con la fornitura di servizi per la tutela delle aree di salvaguardia relativamente alle Sorgenti dell'Acqua Marcia, che saranno rimborsati al Comune di Agosta si intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica ai sensi dell'art. 8 bis della Convenzione di Gestione;
 - che il Comune di Agosta, con nota prot. n. ____ del __/__/2021 (**All. 3**), ha chiesto di poter stipulare una convenzione per le suddette finalità operative;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra indicate

- alla presenza e con l'assistenza del Responsabile della **S.T.O.** dell'ATO2-Lazio Centrale Roma (di seguito anche STO) nella persona dell' **Ing. Massimo Paternostro**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 8 bis della Convenzione di Gestione, con la presente Convenzione il Comune di Agosta ed Acea ATO2 S.p.A. convengono di regolare i loro rapporti in relazione all'esecuzione, da parte del Comune, di un complesso di attività finalizzate alla manutenzione, controllo e tutela delle aree di salvaguardia facenti parte delle aree di ricarica della falda idrica (bacino imbrifero) delle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia) ricadenti nel territorio comunale.

Articolo 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia per la durata di un anno a decorrere dal 2021 e sarà rinnovata di anno in anno, a meno di adeguata e motivata disdetta di una delle parti, mediante comunicazione contenente il nuovo importo annuale aggiornato in



Comune di Agosta



Acea ATO2 SpA

base all'indice ISTAT F.O.I. rilevato nell'anno precedente.

Articolo 4 Impegni a carico delle parti

- 4.1) Il Comune di Agosta si impegna, a rispettare e far rispettare quanto indicato all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per le aree di salvaguardia ricadenti nel proprio territorio comunale, ad eseguire le attività necessarie alla tutela delle aree di ricarica delle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia), quali, a titolo esaustivo:
- pulizia del sottobosco;
 - manutenzione ordinaria (mediante rimozione degli ostacoli) e/o cura dell'alveo dei canali di scarico e/o di drenaggio delle acque meteoriche di competenza comunale;
 - manutenzione della viabilità nelle aree di salvaguardia;
 - opere generiche di salvaguardia e/o di arredo ambientale (recinzioni ecc.);
 - attività di tutela, controllo e repressione svolte direttamente da personale comunale;
 - costi dei mezzi utilizzati (carburante, assicurazione, manutenzione)
- 4.2) Inoltre il Comune si impegna a;
- autorizzare Acea ATO2 S.p.A. a realizzare la recinzione delle aree di tutela assoluta e le opere a protezione delle sorgenti;
 - concordare con Acea ATO2 S.p.A. e, successivamente, realizzare le opportune forme di promozione e di pubblicizzazione della tutela delle risorse idriche
- 4.3) Acea ATO2 S.p.A. si impegna a rimborsare al Comune di Agosta, per ciascun anno, la somma massima prevista al successivo art. 5 relativa ai costi sostenuti per l'esecuzione delle attività descritte al precedente punto 4.1.

Articolo 5 Ammontare del rimborso e modalità di pagamento

Le parti convengono che il rimborso massimo spettante al Comune di Agosta, per i costi sostenuti in esecuzione delle attività di cui all'art. 4.1, è pari, per il primo anno, ad **€ 55.271,57** (cinquantacinquemiladuecentosettuno/57) oltre IVA di legge se dovuta. Tale somma sarà aggiornata, di anno in anno, secondo il tasso di inflazione dell'anno precedente (Indice ISTAT FOI).

Il totale rimborsabile è stato definito in base alla tabella **(All. 4)** dove sono indicati gli importi desunti dalle percentuali applicate per ogni categoria di lavori e attività in economia. L'importo dovuto per ogni annualità sarà rimborsato a consuntivo da Acea ATO2 S.p.A., entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione, da parte del Comune, di idoneo documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico-amministrativa (Determine, fatture ecc.) comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese dell'anno di riferimento.

Gli importi rimborsati da Acea ATO2 sono riconosciuti dalla S.T.O. al Gestore nella tariffa del S.I.I. secondo le disposizioni del metodo tariffario in vigore.



Comune di Agosta

Acea ATO2 SpA

Le richieste di pagamento dovranno essere indirizzate a:
Acea ATO2 SpA – GESTIONE NUOVI COMUNI E ASSET – P.E.C.: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Articolo 6 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà trasmessa a mezzo posta certificata:

Acea ATO2 S.p.A.: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Comune di Agosta: protocolloagosta@pec.it

Quelle relative al rinnovo annuale dovranno essere controfirmate per accettazione dal Comune e rinviate per posta certificata.

Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di giorno lavorativo oppure in giorno non lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo.

Comune di Agosta
Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro

ELENCO ALLEGATI

- All. 1 – Delibera di G.C. del Comune di Agosta n. ____ del __.__.2021;
- All. 2 – Delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 n. ____ del __.__.2021;
- All. 3 – Nota Comune di Agosta n. __ del __.__.2021;
- All. 4 – Tabella importi aree di salvaguardia.

Comune di Agosta
Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro



Comune di Arsoli



Acea ATO2 SpA

ALL.2

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
ACEA ATO 2 S.p.A. ED IL COMUNE DI ARSOLI**

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Il **Comune di ARSOLI** nella persona di _____, la quale interviene nel presente atto in qualità di _____, nato a _____ il _____ 19____, dotato dei necessari poteri di firma giusta Deliberazione di G.C. n. ____ del _____ 20__ (**All. 1**) con la quale è stata approvata la presente Convenzione;

E

- **Acea ATO2 S.p.A.** nella persona dell'Ing. Giovanni Delli Quadri, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione della società;

Premesso

- che il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- che il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo Acea S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
- che nel territorio del Comune di Arsoli insiste una parte delle Sorgenti dell'Acqua Marcia, alimentate dal Fiume Aniene, la cui derivazione rappresenta, a tutt'oggi, una importante fonte di approvvigionamento idrico del Lazio;
- che, con Decreto interministeriale n. 460 del 20.03.1990, è stata rilasciata all'A.C.E.A. (Azienda Comunale Elettricità ed Acque), per conto del Comune di Roma, la concessione di derivazione ad uso potabile dalle Sorgenti dell'Acqua Marcia, presenti in parte anche nel Comune di Arsoli, il cui prelievo avviene tramite impianti di captazione, gestiti da Acea ATO2 S.p.A., presenti nel territorio del Comune medesimo;
- che, al fine di poter garantire nel tempo la costante qualità della risorsa idrica derivata, si impone l'adozione di apposite cautele, attività o comunque interventi finalizzati a mantenere e, dove possibile, migliorare e rendere più efficace la tutela della risorsa stessa;
- che, a motivo della specificità di tali attività, è opportuno che le stesse vengano svolte dalle strutture comunali destinate al presidio del territorio;
- che conseguentemente, trattandosi di interferenza interna allo stesso ATO in tema di aree di salvaguardia, ai sensi di quanto previsto all'art.8 bis della Convenzione di Gestione, i rapporti tra Gestore e Comune, limitatamente alle attività riferite al controllo e manutenzione delle aree su cui insistono le aree di salvaguardia, saranno regolati dalla presente convenzione;



Comune di Arsoli

Acea ATO2 SpA

- che l'art. 163 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 prevede la possibilità che il Gestore stipuli apposite convenzioni con gli Enti Locali finalizzate alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, con Delibera ___ del ___ . ___ . 2021 (**All. 2**), ha approvato la bozza della presente Convenzione;
- che i costi connessi con la fornitura di servizi per la tutela delle aree di salvaguardia relativamente alle Sorgenti dell'Acqua Marcia, che saranno rimborsati al Comune di Arsoli, s'intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica ai sensi all'art.8 bis della Convenzione di Gestione;
- che il Comune di Arsoli, con nota prot. n. ____ del __/__/2021 (**All. 3**), ha chiesto di poter stipulare una convenzione per le suddette finalità operative;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra indicate

- alla presenza e con l'assistenza del Responsabile della **S.T.O.** della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2-Lazio Centrale Roma nella persona dell'**Ing. Massimo Paternostro**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 8 bis della Convenzione di Gestione, con la presente Convenzione il Comune di Arsoli ed Acea ATO2 S.p.A. convengono di regolare i loro rapporti in relazione all'esecuzione, da parte del Comune, di un complesso di attività finalizzate alla manutenzione, controllo e tutela delle aree di salvaguardia facenti parte delle aree di ricarica della falda idrica (bacino imbrifero) delle Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia) ricadenti nel territorio comunale.

Articolo 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia per la durata di un anno a decorrere dal 2021 e sarà rinnovata di anno in anno, a meno di adeguata e motivata disdetta di una delle parti, mediante comunicazione contenente il nuovo importo annuale aggiornato in base all'indice ISTAT F.O.I. rilevato nell'anno precedente.



Comune di Arsoli



Acea ATO2 SpA

Articolo 4 Impegni a carico delle parti

- 4.1) Il Comune di Arsoli si impegna a rispettare e far rispettare quanto indicato all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 per le aree di salvaguardia ricadenti nel proprio territorio comunale, ad eseguire le attività necessarie alla tutela delle aree di ricarica delle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia), quali, a titolo esaustivo:
- pulizia del sottobosco;
 - manutenzione ordinaria (mediante rimozione degli ostacoli) e/o cura dell'alveo dei canali di scarico dell'acquedotto e/o di drenaggio delle acque meteoriche di competenza comunale;
 - manutenzione della viabilità nelle aree di salvaguardia e sorgenti;
 - opere generiche di salvaguardia e/o di arredo ambientale;
 - attività di tutela, controllo e repressione svolte in economia da personale comunale;
 - costi mezzi utilizzati (carburante - assicurazione - manutenzione).
- 4.2) Inoltre il Comune si impegna a:
- autorizzare Acea ATO2 S.p.A. a realizzare la recinzione delle aree di tutela assoluta e le opere a protezione delle sorgenti;
 - concordare con Acea ATO2 S.p.A. e, successivamente, realizzare le opportune forme di promozione e di pubblicizzazione della tutela delle risorse idriche;
- 4.3) Acea ATO2 S.p.A. si impegna a rimborsare al Comune di Arsoli, per ciascun anno, la somma massima prevista al successivo art. 5 relativa ai costi sostenuti per l'esecuzione delle attività descritte al precedente punto 4.1.

Articolo 5 Ammontare del rimborso e modalità di pagamento

Le parti convengono che il rimborso massimo spettante al Comune di Arsoli, per i costi sostenuti in esecuzione delle attività di cui all'art. 4.1, è pari, per il primo anno, ad € **123,633,78** (centoventitremilaseicentotrentatre/78) oltre IVA di legge se dovuta. Tale somma sarà aggiornata, di anno in anno, secondo il tasso di inflazione dell'anno precedente (Indice ISTAT FOI).

Il totale rimborsabile è stato definito in base alla tabella **(All. 4)** dove sono indicati gli importi desunti dalle percentuali applicate per ogni categoria di lavori e attività in economia. L'importo dovuto per ogni annualità sarà rimborsato a consuntivo da Acea ATO2 S.p.A., entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione, da parte del Comune, di idoneo documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico-amministrativa (Determine, fatture ecc.) comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese dell'anno di riferimento.

Gli importi rimborsati da Acea ATO2 sono riconosciuti dalla S.T.O. al Gestore nella tariffa del S.I.I. secondo le disposizioni del metodo tariffario in vigore.

Le richieste di pagamento dovranno essere indirizzate a:

Acea ATO2 SpA – GESTIONE NUOVI COMUNI E ASSET – P.E.C.: acea.ato2@pec.aceaspa.it



Comune di Arsoli



Acea ATO2 SpA

Articolo 6 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà trasmessa a mezzo posta certificata:

Acea ATO2: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Comune di Arsoli: comunediarsoli@pec.comunediarsoli.rm.it

Quelle relative al rinnovo annuale dovranno essere controfirmate per accettazione dal Comune e rinviate per posta certificata.

Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di giorno lavorativo oppure in giorno non lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo.

Comune di Arsoli
Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro

ELENCO ALLEGATI

- All. 1 – Delibera di G.C. del Comune di Arsoli n. ____ del __. __. 2021;
- All. 2 – Delibera Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 n. ____ del __. __. 2021;
- All. 3 – Nota Comune di Arsoli n. __ del __. __. 2021;
- All. 4 – Tabella definizione importi aree di salvaguardia.

Comune di Arsoli
Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro



Comune di Marano Equo

Acea ATO2 SpA

ALL.3

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
ACEA ATO 2 S.p.A. ED IL COMUNE DI MARANO EQUO**

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Il **Comune di MARANO EQUO** nella persona del **Dott.** _____, in qualità di _____ del Comune di Marano Equo, nato a _____ il ____ _____ 19____, domiciliato per la carica presso il Comune di Marano Equo, P.zza del Municipio 1, 00020 Marano Equo – RM - dotato dei necessari poteri di firma giusta Deliberazione di G.C. n. ____ del ____ _____ 2020 (**All. 1**) con la quale è stata approvata la presente Convenzione;

E

- **Acea ATO2 S.p.A.** nella persona dell'Ing. Giovanni Delli Quadri, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione della società;

Premesso

- che il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- che il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO 2 – Gruppo Acea S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
- che nel territorio del Comune di Marano Equo insiste una parte delle Sorgenti dell'Acqua Marcia, alimentate dal Fiume Aniene, la cui derivazione rappresenta, a tutt'oggi, una importante fonte di approvvigionamento idrico del Lazio;
- che, con Decreto interministeriale n. 460 del 20.03.1990, è stata rilasciata all'A.C.E.A. (Azienda Comunale Elettricità ed Acque), per conto del Comune di Roma, la concessione di derivazione ad uso potabile dalle Sorgenti dell'Acqua Marcia, presenti in parte anche nel Comune di Marano Equo, il cui prelievo avviene tramite impianti di captazione, gestiti da Acea ATO2 S.p.A., presenti nel territorio del Comune medesimo;
- che, al fine di poter garantire nel tempo la costante qualità della risorsa idrica derivata, si impone l'adozione di apposite cautele, attività o comunque interventi finalizzati a mantenere e, dove possibile, migliorare e rendere più efficace la tutela della risorsa stessa;
- che, a motivo della specificità di tali attività, è opportuno che le stesse vengano svolte dalle strutture comunali destinate al presidio del territorio;
- che conseguentemente, trattandosi di interferenza interna all'ATO in tema di aree di salvaguardia, ai sensi di quanto previsto all'art.8 bis della Convenzione di Gestione, i rapporti tra Gestore e Comune, limitatamente alle attività riferite al controllo e manutenzione delle aree su cui insistono le Aree di salvaguardia, saranno regolati dalla presente convenzione;



Comune di Marano Equo

Acea ATO2 SpA

ALL.3

- che l'art. 163 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 prevede la possibilità che il Gestore stipuli apposite convenzioni con gli Enti Locali finalizzate alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, con Delibera ___ del __ . __ . 2021 (**All. 2**), ha approvato la bozza della presente Convenzione;
- che i costi connessi con la fornitura di servizi per la tutela delle aree di salvaguardia relativamente alle Sorgenti dell'Acqua Marcia, che saranno rimborsati al Comune di Marano Equo, s'intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica ai sensi all'art.8 bis della Convenzione di Gestione;
- che il Comune di Marano Equo, con nota prot. n. ____ del ____/2020 (**All. 3**), ha chiesto di poter stipulare una convenzione per le suddette finalità operative;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra indicate

- alla presenza e con l'assistenza del Responsabile della **S.T.O.** della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2-Lazio Centrale Roma nella persona dell' **Ing. Massimo Paternostro**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 8 bis della Convenzione di Gestione, con la presente Convenzione il Comune di Marano Equo ed Acea ATO2 S.p.A. convengono di regolare i loro rapporti in relazione all'esecuzione, da parte del Comune, di un complesso di attività finalizzate alla manutenzione, controllo e tutela delle aree di salvaguardia facenti parte delle aree di ricarica della falda idrica (bacino imbrifero) delle Sorgente del Fiume Aniene (Acqua Marcia) ricadenti nel territorio comunale.

Articolo 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia per la durata di un anno a decorrere dal 2021 e sarà rinnovata di anno in anno, a meno di adeguata e motivata disdetta di una delle parti, mediante comunicazione contenente il nuovo importo annuale aggiornato in base all'indice ISTAT F.O.I. rilevato nell'anno precedente.

Articolo 4

Impegni a carico delle parti

- 4.1) Il Comune di Marano Equo si impegna, a rispettare e far rispettare quanto indicato nell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 per le aree di salvaguardia ricadenti nel proprio

**ALL.3**

territorio comunale, ad eseguire le attività necessarie alla tutela delle aree di ricarica delle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia), quali, a titolo esaustivo:

- pulizia del sottobosco;
 - manutenzione ordinaria (mediante rimozione degli ostacoli) e/o cura dell'alveo dei canali di scarico dell'acquedotto e/o di drenaggio delle acque meteoriche di competenza comunale;
 - manutenzione della viabilità nella zona delle sorgenti e degli impianti;
 - opere generiche di salvaguardia e/o di arredo ambientale;
 - attività di tutela, controllo e repressione svolte in economia da personale comunale;
 - costi mezzi utilizzati (carburante - assicurazione - manutenzione).
- 4.2) Inoltre il Comune si impegna a;
- autorizzare Acea ATO2 S.p.A. a realizzare la recinzione delle aree di tutela assoluta e le opere a protezione delle sorgenti;
 - concordare con Acea ATO2 S.p.A. e, successivamente, realizzare le opportune forme di promozione e di pubblicizzazione della tutela delle risorse idriche.
- 4.3) Acea ATO2 S.p.A. si impegna a rimborsare al Comune di Marano Equo, per ciascun anno, la somma massima prevista al successivo art. 5 relativa ai costi sostenuti per l'esecuzione delle attività descritte al precedente punto 4.1.

Articolo 5**Ammontare del rimborso e modalità di pagamento**

Le parti convengono che il rimborso massimo spettante al Comune di Marano Equo, per i costi sostenuti in esecuzione delle attività di cui all'art. 4.1, è pari, per il primo anno, ad **€ 58.180,60** (cinquantottomilacentottanta/60) oltre IVA di legge se dovuta. Tale somma sarà aggiornata, di anno in anno, secondo il tasso di inflazione dell'anno precedente (Indice ISTAT FOI).

Il totale rimborsabile è stato definito in base alla tabella **(All. 4)** dove sono indicati gli importi desunti dalle percentuali applicate per ogni categoria di lavori e attività in economia.

L'importo dovuto per ogni annualità sarà rimborsato a consuntivo da Acea ATO2 S.p.A., entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione, da parte del Comune, di idoneo documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico-amministrativa (Determine, fatture ecc.) comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese dell'anno di riferimento.

Gli importi rimborsati da Acea ATO2 sono riconosciuti dalla S.T.O. al Gestore nella tariffa del S.I.I. secondo le disposizioni del metodo tariffario in vigore.

Le richieste di pagamento dovranno essere indirizzate a:

Acea ATO2 SpA – GESTIONE NUOVI COMUNI E ASSET
P.E.C.: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Articolo 6



Comune di Marano Equo



Acea ATO2 SpA

ALL.3

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà trasmessa a mezzo posta certificata:

Acea ATO2: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Comune di Marano Equo: segreteriaamaranoequo@pec.provincia.roma.it

Quelle relative al rinnovo annuale dovranno essere controfirmate per accettazione dal Comune e rinviate per posta certificata.

Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di giorno lavorativo oppure in giorno non lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo.

Comune di Marano Equo

Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.

Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro

ELENCO ALLEGATI

- All. 1 - Delibera di G.C. del Comune di Marano Equo n. ___ del __.__.2021;
- All. 2 - Delibera Conferenza dei Sindaci ATO2, n. ___ del __. __. 2021;
- All. 3 - Nota Comune di Marano Equo n. __ del __.__.2021;
- All. 4 - Tabella definizione importi aree di salvaguardia.

Comune di Marano Equo

Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.

Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
ACEA ATO 2 S.p.A. ED IL COMUNE DI AGOSTA**

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Il **Comune di AGOSTA**, di seguito anche semplicemente il Comune o la "Parte", nella persona del **Dott. _____**, in qualità di _____ del Comune, nato a _____ il _____ 19____, domiciliato per la carica presso il Comune di Agosta, Via San Martino 4, 00020 Agosta – RM - dotato dei necessari poteri di firma giusta Deliberazione di G.C. n. ____ del _____ 2020 con la quale è stata approvata la presente Convenzione;

E

- **Acea ATO2 S.p.A., Gruppo ACEA S.p.A.**, nella persona dell'**Ing. Giovanni Delli Quadri**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione della società;

Premesso

- che nel Disciplinare di concessione del 29.09.1921, allegato al regio decreto 03.11.1921, era previsto per la S.A.M. (Società Acqua Pia Antica Marcia) l'obbligo di assicurare al Comune di Agosta una dotazione idrica pari a 3,78 l/s;
- che con Decreto Interministeriale n.4803/2 del 5.11.1964 l'allora A.C.E.A. (Azienda Comunale Elettricità ed Acque) ha ricevuto in consegna gli acquedotti precedentemente gestiti dalla S.A.M.;
- che il Comune di Agosta, con note del 13.04.1965 e 25.09.1965 ha, tra l'altro, richiesto al nuovo gestore un aumento della dotazione idrica, così da assicurarsi 6 l/s;
- che A.C.E.A., mediante le Convenzioni sottoscritte il 31 dicembre 1965 e poi il 20 novembre 1973, ha assunto l'obbligo di assicurare al Comune di Agosta i 6 l/s richiesti e si è impegnata a realizzare alcuni manufatti comunali;
- che il Disciplinare di concessione disposto dal Ministero LL.PP. del 26/6/1989, Rep. 12233, art. 4, co.1, ha imposto ad A.C.E.A. la consegna di 6 l/s, come previsto dalla Convenzione del 1973;
- che, con decreto di concessione n. 460 del 20/03/1990, è stata rilasciata all'A.C.E.A. per conto del Comune di Roma la concessione di derivazione ad uso potabile dalle Sorgenti dell'Acqua Marcia;
- che l'art. 2 del predetto decreto n. 460 subordina la concessione di derivazione all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare LL.PP. del 26/6/1989;
- che pertanto è stato mantenuto ed è tuttora in essere l'obbligo di assicurare al Comune di Agosta una dotazione idrica gratuita pari a 6 lt/sec;

- che il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- che il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo Acea S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
- che nel territorio del Comune di Agosta insistono le Sorgenti dell'Acqua Marcia, alimentate dal Fiume Aniene, la cui derivazione rappresenta, a tutt'oggi, una importante fonte di approvvigionamento idrico del Lazio;
- che sono in corso le procedure, con il Comune di Agosta, finalizzate al trasferimento della Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad Acea ATO2 S.p.A, di seguito anche il Gestore oppure la "Parte" e, congiuntamente al Comune di Agosta le "Parti";
- che con il trasferimento della gestione del S.I.I. ad Acea ATO2 S.p.A. da parte del Comune di Agosta, il rispetto delle condizioni imposte dal disciplinare di concessione del 26/6/1989 rende necessario procedere alla valorizzazione del beneficio rappresentato dalla fornitura di 6 lt/sec;
- che il Comune di Agosta, con nota prot. n. ____ del __.__.2021 (**All. 1**), ha richiesto la monetizzazione della dotazione di acqua gratuita riconosciuta nella convenzione in essere a beneficio del territorio e di tutta la popolazione di Agosta;
- che in ragione del passaggio al S.I.I. del Comune, si ritiene corretto valorizzare il diritto acquisito dei 6 l/s di acqua concessa;
- che per quanto sopra occorre individuare un parametro per rimodulare la consegna dei 6 litri/secondo di acqua riconosciuti al Comune con il Disciplinare LL.PP. del 26/6/1989, Rep. 12233, art. 4, co.1;
- che per definire il valore da attribuire è stata applicata per analogia la modalità utilizzata nei comuni dell'ambito Territoriale ATO3 Rieti, secondo quanto stabilito dall'Art.3 della Convenzione obbligatoria interambito approvata dalla Regione Lazio con Dgr n.30 del 28/01/2018;
- che il valore è stato definito prendendo a riferimento la tariffa di subdistribuzione applicata nell'ATO2 e ridotta del 50%;
- che il Comune di Agosta, con delibera di ____ Comunale n. __ del __ . __ . 2021 (**All. 2**), ha approvato la bozza della presente Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra indicate

alla presenza e con l'assistenza del Responsabile della S.T.O. dell'ATO2-Lazio Centrale Roma (di seguito anche S.T.O.) nella persona dell'**Ing. Massimo Paternostro**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.



ACEA ATO 2 S.p.A.



Comune di Agosta

Articolo 2

Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti economici tra il Comune di Agosta ed Acea ATO2 S.p.A. finalizzati a superare il riconoscimento dei 6 litri secondo di acqua gratuiti assegnati al Comune dal Disciplinare LL.PP. del 26/6/1989, Rep. 12233, art. 4, co.1, sostituendone l'erogazione con la monetizzazione del beneficio.

Articolo 3

Durata

La presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di avvio della gestione del S.I.I. nel Comune di Agosta da parte di Acea ATO2 S.p.A. e sarà rinnovata di anno in anno mediante comunicazione contenente il nuovo importo annuale aggiornato in base all'indice ISTAT F.O.I. rilevato nell'anno precedente, a meno di adeguata e motivata disdetta di una delle parti.

Articolo 4

Impegni a carico delle parti

- 4.1) Il Comune di Agosta si impegna:
 - a. a non ostacolare, per quanto di competenza, l'iter finalizzato al rinnovo della Concessione di derivazione dalle Sorgenti del Fiume Aniene (Acqua Marcia;
 - b. agevolare l'emanazione per quanto di competenza del Comune di tutti gli atti ed i provvedimenti eventualmente necessari ad Acea ATO2 S.p.A. per l'esecuzione di nuove opere idrauliche riferite all'acquedotto;
 - c. a porre in essere gli atti ed ad adottare i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla presente Convenzione;
- 4.2) Acea ATO2 S.p.A., nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO2 – Lazio Centrale Roma e di soggetto affidatario della Concessione di derivazione di acqua ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera – Le Capore, si impegna a versare l'importo annuo onnicomprensivo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Articolo 5

Ammontare del rimborso e modalità di pagamento

Le parti convengono che l'importo massimo spettante al Comune di Agosta per le attività di cui alla presente Convenzione è, per il primo anno, pari a Euro/anno 32.857,00 (trentaduemilaottococinquantesette/00) oltre IVA di legge se dovuta, così come definito nella tabella allegata (**All. 3**), e viene applicata con criterio pro die in caso di anno solare non intero.

L'importo annuo di Euro 32.857,00 sarà aggiornato, di anno in anno, secondo il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI), dell'anno precedente.

L'importo dovuto per ogni annualità sarà corrisposto posticipatamente da Acea ATO2 S.p.A., entro 60 giorni fine mese dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da indirizzare a Acea ATO2 S.p.A. – Amministrazione / Gestione Nuovi Comuni e Asset-P.le Ostiense n. 2 00154 Roma - P.E.C.: acea.ato2@pec.aceaspa.it



ACEA ATO 2 S.p.A.



Comune di Agosta

Le somme riconosciute da Acea ATO2 S.p.A. saranno versate mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Agosta, IBAN _____
Tali importi sono riconosciuti al Gestore nella tariffa del S.I.I. ai sensi della normativa regolatoria pro tempore vigente.

Articolo 6 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà trasmessa a mezzo posta certificata:

Acea ATO2 S.p.A.: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Comune di Agosta: protocolloagosta@pec.it

Quelle relative al rinnovo annuale dovranno essere controfirmate per accettazione dal Comune e rinviate per posta certificata.

Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di giorno lavorativo oppure in giorno non lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 7 Concessione di Derivazione dalla Sorgente del Fiume Aniene

Il Comune di Agosta dà atto e dichiara che con la stipula di tale Convenzione non ha null'altro a pretendere a nessun titolo da Acea ATO2 SpA e dagli enti preposti alla gestione per ogni e qualsiasi rapporto attinente alla Concessione di derivazione idrica dalla Sorgente del Fiume Aniene.

Articolo 8 Riservatezza

Sono da considerare "Informazioni Riservate" tutte le notizie di natura confidenziale relative alle attività oggetto della Convenzione, anche se si riferiscono a società controllate o controllanti delle "Parti", ivi inclusa ogni informazione tecnica, finanziaria, economica o legale, analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, attività, procedimenti, progettazioni, piani, intenzioni, know-how, segreti commerciali, opportunità di mercato e attività economiche delle "Parti", nonché i dati, le notizie e le informazioni specifiche, di contenuto determinato, che non siano già stati resi pubblici.

Le "Parti" concordano reciprocamente che né esse, né loro società controllate o controllanti utilizzeranno o comunicheranno a terzi, per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e le manterranno strettamente riservate, fra l'altro procurando che le stesse: (i) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all'interno delle rispettive organizzazioni, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l'esercizio delle loro funzioni; e (ii) proteggendole dalla divulgazione o disseminazione accidentale con gli stessi mezzi con cui esse proteggono le proprie informazioni riservate, mezzi che ciascuna "Parte" garantisce all'altra essere in linea con le migliori prassi del comparto industriale di riferimento.

Resta tuttavia inteso e convenuto tra le "Parti" che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell'Autorità Giudiziaria



ACEA ATO 2 S.p.A.



Comune di Agosta

legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la "Parte" interessata sarà obbligata a darne informazione tempestiva all'altra "Parte".

Le "Parti" si obbligano l'una nei confronti dell'altra a garantire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, che le disposizioni di cui al presente articolo siano rispettate dalle proprie società controllate o controllanti e dai propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti nella misura in cui questi abbiano accesso alle Informazioni Riservate.

Articolo 9

Trattamento Dati Personali

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alle fasi di stipula e di esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle "Parti" tratterà dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le "Parti" inoltre si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento. In particolare, le "Parti" si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le "Parti" si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali solo ed esclusivamente per le finalità di stipula e di esecuzione della presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle "Parti" limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula dello stesso. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

Infine, le "Parti" si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra "Parte", procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Articolo 10

Legge Regolatrice-Foro Competente

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana cui le parti rinviano per quanto non espressamente previsto, impegnandosi altresì alla reciproca collaborazione nel rispetto dei criteri di correttezza e di buona fede nell'attuazione di quanto sottoscritto. In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma Capitale.

Comune di Agosta
Dott. _____

Acea ATO2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro

ELENCO ALLEGATI

- All. 1 - Nota Comune di Agosta n. ___ del __.__.2021;
- All. 2 - Delibera di G.C. del Comune di Agosta n. ___ del __.__.2021;
- All. 3 - Tabella valorizzazione 6 l/s acqua.

Comune di Agosta
Dott. _____

Acea ATO 2 S.p.A.
Ing. Giovanni Delli Quadri

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa
Ing. Massimo Paternostro